

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-340 del 23/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. RETTIFICA determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017 intestata a HERA S.p.A. per lo Scarico n.8 ı Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-359 del 23/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. RETTIFICA determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017 intestata a HERA S.p.A. per lo Scarico n.8 – Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017 avente ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.8 – Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla Ditta in data 18/10/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende,;

- all'Allegato A “SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Atteso che in data 06/11/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento *“autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“(…) Preso atto che le informazioni assunte in corso di istruttoria, relative alla attivazione dello scarico, (a far data dal 2002), si sono rivelate errate, in quanto dalla documentazione agli atti lo scarico risulta esistente a partire dal 1987;

Chiarito che lo scarico in oggetto è esistente in quanto realizzato precedentemente alla data del 13/06/1999 (così come definito dal D.Lgs 152/06 comma hh art. 74), e pertanto non soggetto alle modalità e tempistiche di adeguamento previste dal punto 4.4 della DGR 201/16;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'allegato A alla citata det-amb-2017-5437 relativa allo scarico in oggetto, alla luce della mancata necessità di adeguamento dell'impianto; (...)

Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata si trasmette il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'AUA.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **rettificare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017 avente ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.8 – Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla Ditta in data 18/10/2017, come segue:

- **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione soprarichiamata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di rettificare, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017** avente ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione*

Unica Ambientale per lo Scarico n.8 – Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna.” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla Ditta in data 18/10/2017, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione soprarichiamata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad ATERSIR ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A.1 PREMESSE

Con istanza acquisita in data 15/05/2017 HERA Spa ha presentato richiesta di autorizzazione allo scarico n. 8 di Bagno di Romagna. Lo scarico fu dapprima autorizzato (mediante voltura), con atto della Provincia di Forlì-Cesena n. 517 del 03/11/2002 poi, a seguito di richieste di integrazioni disattese, diniegato con Atto n. 482 del 05/08/2008, in quanto l'impianto non risulta adeguato alla classe dell'agglomerato (impianto di II° livello).

La DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*, inserisce l’agglomerato AFC0415_Pian Gallina (il quale comprende lo scarico in oggetto) nella Tabella 6-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE.

Il rapporto tecnico di Arpaè - ST relativo allo scarico in oggetto si intende acquisito in data 23/03/17 PGFC/2017/4451 con la nota da considerarsi come “format” di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell'ambito della DGR 201/2016) di agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE con necessità di adeguamento a livello di priorità 3 di cui alla DGR 201/16;

In data 26/05/2017 PGFC/2017/8114 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica: visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Lo scarico in oggetto, risulta essere stato realizzato successivamente alla data del 13/06/1999 e pertanto si applicano le modalità di adeguamento previste dal punto 4.4 della DGR n.201/16 sopra richiamata;

Con nota PGFC/2017/13751 del 08/09/2017 ATERSIR ha comunicato che l'adeguamento dell'impianto non è compatibile con gli impegni finanziari e le priorità della programmazione d'ambito, confermando comunque che la necessità dell'intervento sarà programmata con i termini stabiliti dalla suddetta norma regionale;

In forza della citata comunicazione ATERSIR è possibile autorizzare in via prioritaria lo scarico in oggetto così come conformato, munito di solo sistema di trattamento di I° livello e con priorità 3 (realizzazione degli interventi entro il 31/12/2030);

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.2 /RETTIFICA

Da verifiche effettuate relativamente alla documentazione conservata agli atti, lo scarico in oggetto risulta esistente a far data dal 1987; pertanto non è soggetto all'adeguamento per i “nuovi scarichi” secondo le tempistiche previste dalla DGR 201/16; si provvede pertanto a modificare le prescrizioni alla luce del fatto che non è necessario procedere all'adeguamento dell'impianto.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Unione dei Comuni della Valle del Savio ed acquisita in data 15/05/2017 PGFC/2017/7398.

C. SPECIFICHE FORNITE DAL GSII

Identificativo del GSII	5154
Località:	Via Pian Gallina 237 – Bagno di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	743370 - 4861742
Agglomerato:	AFC0415_Pian di Gallina
Ubicazione catastale	Foglio 101, mappale 135
Corpo idrico ricettore:	Fosso campestre
Bacino idrico:	Savio

Parametri	Dati	Note
AE residenti trattati	26	
AE fluttuanti	0	
AE totali trattati	26	
Volume utile complessivo (l)	5000	Volume di circa 1.430 l per la fase di sedimentazione e 3.570 l per la fase di digestione.
Potenzialità Impianto (AE)	36	Considerando, come previsto dalla delibera del 4 Febbraio 1977, una capacità pari a 140 l/ab*die (40 l per il comparto di sedimentazione e 100 l per quello di digestione) con due svuotamenti all'anno.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza $C < 200$;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
5. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
6. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.